



COMUNE *di* GAGGI  
PROVINCIA *di* MESSINA



COMUNE DEL  
*Parco Fluviale dell'*ALCANTARA

---

**REGOLAMENTO I.C.I.**  
**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

# **FOGLIO NOTIZIE**

**APPROVATO** CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9  
DEL 29/05/2006

**PUBBLICATO** ALL'ALBO PRETORIO DAL 08/06/2006 AL 22/06/2006

**IN VIGORE DAL 12 LUGLIO 2006**

# **INDICE**

## **TITOLO I Disposizioni Generali**

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2** - Presupposto dell'imposta
- Art. 3** - Definizione dell'oggetto imponibile
- Art. 4** - Soggetti passivi
- Art. 5** - Soggetto attivo
- Art. 6** - Indennità di esproprio
- Art. 7** - Disciplina del diritto di superficie
- Art. 8** - Base imponibile degli immobili
- Art. 9** - Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili

## **TITOLO II Agevolazioni, Riduzioni ed Esenzioni**

- Art. 10** - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Art. 11** - Abitazione principale
- Art. 12** - Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 13** - Riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 14** - Esenzioni

## **TITOLO III Dichiarazione, Versamenti e Rimborsi**

- Art. 15** - Denuncia o dichiarazione e comunicazione
- Art. 16** - Versamenti
- Art. 17** - Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 18** - Rimborsi
- Art. 19** - Compensazione
- Art. 20** - Rimborsi per aree divenute inedificabili

## **TITOLO IV Accertamenti e Controlli**

- Art. 21** - Pagamento rateale
- Art. 22** - Accertamento e liquidazione dell'imposta
- Art. 23** - Programmazione attività di controllo
- Art. 24** - Sanzioni ed interessi
- Art. 25** - Riscossione coattiva
- Art. 26** - Contenzioso
- Art. 27** - Compensi incentivanti per il personale addetto all'Ufficio Tributi
- Art. 28** - Norma di rinvio
- Art. 29** - Entrata in vigore del Regolamento

# **TITOLO I**

## **Disposizioni Generali**

### **Art. 1**

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. **Il** presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni.
2. **Lo** scopo del presente regolamento è quello di conseguire un maggior livello di efficienza impositiva attraverso la migliore definizione della base imponibile e la semplificazione degli adempimenti e del procedimento di accertamento, nonché il miglioramento del rapporto tra pubblica amministrazione e contribuenti.
3. **Per** quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. **Il** presente Regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212, nonché dallo Statuto Comunale.

### **Art. 2**

Presupposto dell'imposta

1. **Presupposto** dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi scopo destinati, ivi compresi quelli strumentali, o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa, a meno che non siano esenti per legge, come previsto all'art.3.

### **Art. 3**

Definizione dell'oggetto imponibile

1. **Ai** sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n°504, sono soggetti ad imposizione i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli così definiti:

**a) FABBRICATI.** Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità.

La data di effettivo utilizzo del fabbricato può essere comprovata dall'esistenza di un contratto di allacciamento alla rete telefonica, elettrica, idrica, o da altre prove indirette, purchè siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

**b) AREE FABBRICABILI.** Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio, secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal Comune, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (L. 248 del 2.12.2005, art.11 quaterdices).

Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai fini dell'applicazione dell'ICI, sono considerate fabbricabili quelle aree, comunque ed a qualunque scopo destinate, ricadenti nel P.R.G., all'interno del perimetro edificabile, sia a scopo residenziale che produttivo.

**c) TERRENI AGRICOLI.** Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, nonché il piccolo appezzamento di terreno (c.d. orticello), condotto da soggetto non riconducibile ad imprenditore agricolo, i cui prodotti sono utilizzati dal possessore per uso proprio o familiare.

I terreni agricoli sono esenti dall'ICI ai sensi dell'art.7, lettera h), del D.Lgs. 504/1992. Va sottolineato che il Comune è annoverato nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n.9, ove vengono indicati i comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI.

Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.

I descritti terreni, del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI, per cui non si pone il problema dell'esenzione.

Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, sono considerate ai fini ICI come terreni agricoli.

La condizione soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale viene riconosciuta, per effetto dell'interpretazione autentica dell'art.9 del D.Lgs. N° 504/1992, alle persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.1 della Legge 9 gennaio 1963, n°9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità vecchiaia e malattia, a condizione che:

- Il reddito derivante dall'attività agricola sia superiore al 70% del reddito complessivo;
- L'interessato alla suddetta agevolazione la deve richiedere, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza, a mezzo di autocertificazione;
- L'agevolazione decade con la cessazione di una delle condizioni sopra descritte, oppure con l'inizio dell'utilizzazione edificatoria dell'area.

#### **Art. 4**

##### Soggetti passivi

1. **I** soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili di cui al precedente art. 2, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
2. **Per** gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, che assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

#### **Art. 5**

##### Soggetto attivo

1. **L'imposta** è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili, di cui al precedente art. 2, la cui superficie insiste sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili dei quali il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 4, quando la loro superficie insiste sul suo territorio.

## **Art. 6**

### Indennità di esproprio

1. **La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi, il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.**
2. **Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.**
3. **Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.**
4. **Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n.413.**
5. **Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.**

## **Art. 7**

### Disciplina del diritto di superficie

1. **Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica –suolo o sottosuolo– la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.**
2. **Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n.122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.**

## **Art. 8**

### Base imponibile degli immobili

1. **Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art.2.**
2. **Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art.52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.**
3. **Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art.7 del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il**

locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'art.11, comma 1, del decreto legislativo n.504/92; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. **Per** i fabbricati diversi da quelli indicati nel precedente comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

### **Art. 9**

#### Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili

1. **Fermo** restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, il Comune può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali medi in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo i criteri stabiliti dall'art.5, comma 5, del D.Lgs. 504/92, con specifico atto della Giunta Municipale, avvalendosi delle professionalità presenti nei settori urbanistico e tecnico. I predetti valori medi potranno essere aggiornati entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche, si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Non si dà luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune. Nel caso risultasse dichiarato un valore superiore a quello predeterminato, al contribuente non compete alcun rimborso.
2. **In** caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
3. **In** caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di r risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
4. **Per** gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089/1939 e successive modificazioni la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i vigenti moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva per il coefficiente predetto, con arrotondamento al mezzo vano.
5. **Le** disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento; per gli anni d'imposta precedenti, il Comune procederà all'accertamento dell'eventuale maggiore valore dell'area sulla base di valutazioni caso per caso, ferma restando la possibilità dei contribuenti di avvalersi dell'accertamento con adesione.
6. **Ai** fini dell'accertamento delle unità immobiliari urbane ai sensi dell'art.1, comma 336, della L.311/2004, il Comune richiede la presentazione, da parte dei titolari di diritti reali

sulle unità immobiliari interessate, di atti di aggiornamento redatti ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze n°701 del 19.04.1994. La richiesta contenente gli elementi constatati è notificata ai soggetti interessati e comunicata, munita degli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro 90 gg. dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, all'iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato, ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e le relative rendite (art.1, 335° comma, L.311/04). Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al precedente comma 1, producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1°Gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune.

L'articolo 1, 338° comma, della L.311/04, per le violazioni commesse dal 01 Gennaio 2005, fissa sanzioni amministrative che vanno da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.066,00 per il mancato adempimento degli obblighi di presentazione della denuncia delle nuove unità immobiliari (art.28 RDL n°652/'39) o di variazioni dello stato delle unità immobiliari.

## **TITOLO II**

### **Agevolazioni, Riduzioni ed Esenzioni**

#### **Art. 10**

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. **L'**aliquota è stabilita con deliberazione della Giunta Municipale da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno o entro il termine annualmente fissato dalla legge finanziaria per l'approvazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.251 del D.Lgs. 267/2000.
2. **L'**aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tali limiti, con riferimento alle seguenti situazioni:
  - a) Immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
  - b) Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locati o totalmente concessi in uso gratuito ai familiari;
  - c) Unità immobiliari di interesse storico o architettonico, inagibili o inabitabili, localizzati nei centri storici, per i quali è possibile eseguire interventi rivolti al loro recupero e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.
3. **Alle** pertinenze dell'abitazione principale è applicata l'aliquota stabilita dal Comune per l'abitazione principale. A tal fine, il soggetto passivo è tenuto a denunciare al Comune, con la dichiarazione di cui all'art. 15 del presente regolamento oppure con successiva comunicazione, gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale adempimento ha valore a tempo indeterminato, salvo modifiche dell'uso o di destinazione delle unità immobiliari che comportino un loro diverso assoggettamento all'ICI.

#### **Art. 11**

Abitazione principale

1. **Si** definisce abitazione principale quella ove il soggetto passivo d'imposta, in conformità alle risultanze anagrafiche, dimora abitualmente da solo o con la sua famiglia, come meglio specificato di seguito:
  - Abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o

- in qualità di locatario finanziario;
- Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  - Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purchè non locata o occupata dal proprio nucleo familiare;
  - Alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari;
2. **Ai** fini dell'applicazione della detrazione d'imposta sono equiparate all'abitazione principale, se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:
- L'abitazione concessa in uso gratuito a parenti o affini di primo grado, purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale. La concessione in comodato gratuito deve risultare da scrittura privata o da contratto registrato. In alternativa, può essere certificato dal proprietario mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000.
  - L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata oppure sia occupata dal proprio nucleo familiare;
  - L'abitazione posseduta da un soggetto obbligato a risiedere in altro Comune per ragioni di lavoro e/o di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal nucleo familiare del soggetto passivo d'imposta.
  - E'altresì considerato abitazione principale il fabbricato costituito da due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga provata l'avvenuta presentazione di regolare richiesta di variazione all'UTE, ai fini dell'unificazione catastale dell'unità medesima.
  - L'abitazione posseduta dal coniuge, anche se separato o divorziato.
3. **Per** la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata, all'imposta dovuta per la sola abitazione principale si applica la detrazione determinata in misura fissa dalla legge pari ad € 103,29, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'abitazione è utilizzata da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. Qualora la legge modifichi la superiore misura della detrazione, verrà applicata quella vigente.
4. **Il** Comune ha altresì facoltà di aumentare l'importo della detrazione con deliberazione di Giunta Municipale annuale adottata con le modalità ed i termini di legge. In alternativa, può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta. Dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con la medesima deliberazione.
5. **Il** contribuente può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per l'agevolazione, anche con autocertificazione che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza della seconda rata ICI; entro il medesimo termine, il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione. L'Ufficio Tributi può verificare, in qualsiasi momento, la permanenza delle predette condizioni e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta non versata, oltre le sanzioni e gli interessi di legge.
6. **Le** eventuali agevolazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
7. **Se** l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per la pertinenza.

## **Art. 12**

### Pertinenze dell'abitazione principale

1. **Agli** effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia di abitazione principale, si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 (a titolo esemplificativo: garage, box, posto auto, cantina), destinate ed effettivamente utilizzate

in modo durevole a servizio dell'abitazione, così come individuate dall'art.817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera limitatamente ad un'unità immobiliare (ovvero limitatamente ad un'unità immobiliare per ciascuna categoria), alle seguenti condizioni:

- a) Che la pertinenza, anche se collocata in una diversa particella catastale, insista sul territorio comunale e non risulti asservita ad altra unità appartenente al medesimo o ad altro soggetto;
- b) Che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione principale, anche se in quota parte, sia proprietario o titolare del diritto di godimento sulla pertinenza, anche se in quota parte.
2. **L'**assimilazione di cui al comma precedente consente di beneficiare dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e di detrarre dall'imposta dovuta sulla pertinenza la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
3. **Resta** fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

### **Art. 13**

#### Riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili

1. **Sono** considerati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% di cui all'art.8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
  - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturale;
  - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
  - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
  - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico a seguito di perizia tecnica.
2. **La** riduzione di che trattasi si applica a condizione che:
  - a. l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
  - b. la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'art.31, comma 1,lett.c),d) ed e) della L.457/78;
  - c. il fabbricato non possa essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuove certificazioni di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
3. **Al** fine d'individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:
  - a. gravi lesioni alle strutture orizzontali (solai e tetto compresi);
  - b. gravi lesioni alle strutture verticali (muri perimetrali e di confine).
4. **L'**inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso, la riduzione, pari al 50% dell'imposta, si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.  
Lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertato dal Comune sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio dal funzionario responsabile del settore edilizia, con perizia

a carico del proprietario, nel caso di presentazione da parte del contribuente di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da presentarsi contestualmente al verificarsi dello stato di inagibilità.

5. **Non** possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non costituiscono altresì motivo di inagibilità o di inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.
6. **Fermo** restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge e di regolamento, la riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tributi, oppure alla data di presentazione, presso il medesimo Ufficio, di dichiarazione sostitutiva attestante, oltre l'inutilizzabilità, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 15 del presente regolamento.

#### **Art. 14**

##### Esenzioni

1. Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio, anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà, o di diritto reale di godimento, ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, anche se svolte in forma commerciale, ai sensi dell'art.7, comma 2-bis, della L.248 del 02.12.2005. L'esenzione viene quindi estesa a tutti gli immobili posseduti dalla Chiesa e dalle altre confessioni religiose, nonché dagli enti no-profit, a prescindere dal carattere commerciale o meno dell'attività svolta. Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della citata legge, ai sensi dell'art.1 comma 133 della L.266/2005, non sorge il diritto a rimborsi e/ o restituzioni dell'imposta.

### **TITOLO III**

## **Dichiarazione, Versamenti e Rimborsi**

#### **Art. 15**

##### Denuncia o dichiarazione e comunicazione

1. **I** soggetti passivi dell'imposta di cui all'art.4 del presente regolamento devono dichiarare, utilizzando apposito modulo, gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso, il soggetto interessato è tenuto a dichiarare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. Per gli immobili indicati nell'art.1117, n.2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
2. **I** soggetti passivi, in alternativa alla dichiarazione o denuncia, possono presentare una comunicazione su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal Comune.

3. **Le** dichiarazioni devono essere redatte su modelli approvati annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. **La** dichiarazione e/o la comunicazione deve essere presentata direttamente al Comune o spedita a mezzo posta. In quest'ultimo caso, si intende presentata il giorno della sua spedizione.

#### **Art. 16** Versamenti

1. **I** versamenti d'imposta devono essere effettuati per il tramite del Concessionario della Riscossione Tributi, con pagamento diretto presso gli uffici o attraverso bollettino di c/c postale.
2. **I** soggetti passivi di cui al precedente art.4 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle prime rate versate. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno. Sono fatte salve eventuali modifiche delle date di versamento fissate dalla normativa vigente.
3. **L'**imposta deve essere versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, entro le scadenze previste dall'art.10 del D.Lgs. n°504/1992. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg. è computato per intero.
4. **Si** considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione, per gli anni precedenti, ovvero comunicazione congiunta e l'imposta versata corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.
5. **Resta** fermo che ogni titolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, sia in sede di liquidazione sulla base della dichiarazione che in sede di accertamento, o all'irrogazione di sanzioni, continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun titolare per la sua quota di possesso.
6. **Per** gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di trasferimento dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevato, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile, oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o comunicazione di cui al precedente art.15.
7. **Per** i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (es.multiproprietà), il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
8. **L'**amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito sul rendiconto annuale.
9. **In** caso di decesso del titolare proprietario di immobile, del pagamento dell'imposta rispondono in solido gli eredi, fino a quando non sia stato comunicato formalmente all'Ufficio, a termini di legge, il nominativo del nuovo titolare.

#### **Art. 17** Differimento dei termini per i versamenti

1. **Possono** essere sospesi e/o differiti i termini ordinari di versamento dell'imposta, previa deliberazione della Giunta Comunale, per tutti o per categorie di soggetti passivi e nei seguenti casi:

- a) gravi calamità naturali;
- b) grave disagio economico-sociale;
- c) soggetto passivo vittima del terrorismo, di estorsioni o di usura, a condizione che abbia richiesto, o nel cui interesse sia stata richiesta, nei due mesi precedenti alla scadenza del pagamento, l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n.302 e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, e successive modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n.468, o la concessione di mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n.108;
- d) soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista, che abbia ottenuto, nei due mesi precedenti alla scadenza del pagamento, la sospensione o la dilazione della riscossione dei tributi, ai sensi della legge 11 ottobre 1995, n.423, e successive modificazioni ed integrazioni.

Delle predette circostanze deve esserne fatta menzione nel bollettino o distinta di versamento dell'imposta.

L'inesistenza dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al presente comma, accertata dal Comune, comporta decadenza dell'agevolazione con conseguente irrogazione delle sanzioni per ritardato versamento.

### **Art. 18**

#### Rimborsi

1. **Il** contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di restituzione conseguente a procedimento contenzioso, si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, quello in cui è intervenuta la decisione definitiva. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata dall'art. 23.
2. **E'** riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino alla prescrizione quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in diverso Comune, a condizione che l'interessato dimostri la duplicazione del tributo e quindi di aver assolto la relativa imposta al Comune soggetto attivo del tributo.
3. **Le** somme da rimborsare al contribuente possono, su richiesta dello stesso da inviare entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

### **Art. 19**

#### Compensazione

1. **Su** istanza del contribuente l'ufficio, accertato il diritto ad un rimborso e nel contempo l'esistenza di un debito d'imposta per annualità diverse, procede alla compensazione di tali somme provvedendo contestualmente al recupero o al rimborso dell'eventuale parte dell'imposta, che eccede la compensazione, risultante rispettivamente a debito o a credito.
2. **La** compensazione si effettua indistintamente per somme dovute sia a titolo di imposta che di sanzioni ed interessi.
3. **Il** contribuente può chiedere di estinguere parzialmente o totalmente l'obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine dovrà indicare nella domanda di rimborso oppure nella richiesta di compensazione a seguito della liquidazione del rimborso da parte dell'Ufficio, il credito che intende utilizzare per la compensazione nonché la scadenza entro cui intende effettuare la compensazione stessa.

### **Art. 20**

#### Rimborsi per aree divenute inedificabili

1. **Ai** sensi dell'art.59, c.1, lett.f) del D.Lgs. n°446/1997, è possibile ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, a condizione che:
  - a) L'inedificabilità risulti da atti amministrativi del Comune (quali le varianti

- apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti) ovvero da vincoli permanenti imposti da leggi nazionali o regionali definitivamente approvati;
- b) Non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
  - c) Non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti con gli atti o le disposizioni di cui alla lett. a);
  - d) Comunque non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. **Il** rimborso deve essere effettuato per la differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art.5, c.5, del D.Lgs. N° 504/92 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree. Considerato che nel caso specifico le predette aree sono esenti, il rimborso spetta per l'intera imposta versata.
  3. **L'**istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'area è diventata in edificabile ai sensi del comma 1.

### **Art. 21**

#### **Pagamento rateale**

1. **Le** somme dovute a titolo di imposta, di sanzioni ed interessi possono essere rateizzate, su motivata richiesta del contribuente che versa in condizioni economiche disagiate, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'art.21 del D.P.R. n°602/1973, maggiorato di due punti percentuali. L'importo da rateizzare non può essere in ogni caso inferiore ad € 150,00.
2. **Se** l'istanza di rateizzazione viene presentata entro il termine per il pagamento in via agevolata, in caso di avviso di accertamento, l'interessato viene ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta.
3. **All'**accoglimento dell'istanza di rateizzazione provvede il Responsabile dell'Area Contabile con l'adozione di apposito provvedimento entro sessanta giorni dalla data di riscossione della medesima.
4. **Le** rate mensili scadono l'ultimo giorno lavorativo del mese. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza automatica dal beneficio, con il conseguente obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla rata non pagata.

## **TITOLO IV**

### **Accertamenti e Controlli**

#### **Art. 22**

#### **Accertamento e liquidazione dell'imposta**

1. **L'**accertamento e la liquidazione dell'imposta sono effettuati a mezzo dei propri uffici e/ o terzi.
2. **In** attuazione delle scelte effettuate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 22, il Comune (o il soggetto cui è affidata l'attività di accertamento e liquidazione del tributo), sulla base delle comunicazioni e dichiarazioni pervenute, tenuto conto delle rendite risultanti dal catasto, servendosi di ogni dato ed elemento utile desunto anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari, verifica la posizione del contribuente, accerta la situazione di imponibilità nel caso di omessa dichiarazione ed infine controlla i versamenti eseguiti, emettendo motivato "avviso di accertamento" in caso di omesso totale, parziale e/o tardivo versamento dell'importo o della maggiore imposta dovuta, nonché delle sanzioni e degli interessi (con l'indicazione dei cespiti accertati). In caso di riscontro di eventuali errori materiali o di calcolo provvede, altresì, alla loro correzione, liquidando quindi l'imposta.
3. **L'**avviso di accertamento deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

4. **Se** la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nell'art.9, comma 4, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente, il quale, entro un anno, provvede all'attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente ed al Comune. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, maggiorata di interessi nella misura indicata nel successivo art.23, ovvero dispone il rimborso della somma versata in eccedenza, maggiorata degli interessi computati nella predetta misura. Se la rendita attribuita supera di oltre il 30% quella dichiarata, la maggior imposta dovuta è aumentata del 20%.
5. **L'**attività di liquidazione consiste in un controllo della dichiarazione e delle denunce di variazioni, svolto dal Comune e finalizzato alla liquidazione dell'imposta dovuta, attraverso la verifica dei versamenti eseguiti, la correzione degli errori materiali, la verifica delle detrazioni o riduzioni dell'imposta. Qualora si dovessero verificare una o più delle situazioni sopra descritte, il Comune emette avviso di liquidazione con l'indicazione dei criteri adottati e non delle motivazioni, richieste invece nell'avviso di accertamento.
6. **Il** Comune, per la propria azione impositiva, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 Giugno 1997, n°218.
7. **Non** si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, risulti inferiore ad € 12,00.
8. **L'**avviso di accertamento e di liquidazione può essere notificato a mezzo messi notificatori o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento.
9. **Ai** fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

### **Art. 23**

#### Programmazione attività di controllo

1. **La** Giunta Comunale, tenuto conto delle capacità operative dell'Ufficio, può fissare annualmente gli indirizzi per le attività di controllo, sulla base delle risorse assegnate alla struttura organizzativa e degli indicatori di evasione o di elusione riguardanti le diverse tipologie di immobili. Il Responsabile del Servizio relaziona all'Organo esecutivo sulle ipotesi di potenziamento dell'attività di controllo, anche mediante collegamento con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. La Giunta Comunale verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie all'Ufficio per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

### **Art. 24**

#### Sanzioni ed interessi

1. **Per** l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. **Se** la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggior imposta dovuta.
3. **Se** l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti sanabile ai sensi dell'art.10 della legge n°212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del Contribuente, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. **Le** sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per

ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente, con il pagamento del tributo e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. **Sulle somme dovute per imposta, con effetto dall'1.7.1998, si applicano gli interessi moratori nella misura legale. La suddetta misura degli interessi moratori potrà essere variata con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro.**
7. **Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente, con il pagamento del tributo e delle sanzioni.**

#### **Art. 25**

##### Riscossione coattiva

1. **In seguito al mancato pagamento degli avvisi di accertamento e liquidazione regolarmente notificati, la somma complessivamente dovuta dai contribuenti per imposta, sanzioni ed interessi, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, viene riscossa coattivamente, secondo le disposizioni previste dall'art.12 del D.Lgs. N 504/1992, mediante l'emissione di ruolo. Questo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero, in caso di sospensione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del periodo di sospensione.**

#### **Art. 26**

##### Contenzioso

1. **Avverso l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni.**

#### **Art. 27**

##### Compensi incentivanti per il personale addetto all'Ufficio Tributi

1. **In relazione al disposto dell'art.3, comma 57, della L.662/1996 e dell'art.59, comma 1, lett. p), del D.Lgs. N° 446/1997, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi che svolge le attività di controllo. Al personale addetto che collabori al recupero degli importi dovuti a seguito delle attività stesse sono attribuiti compensi incentivanti della produttività. Il compenso è attribuito percentualmente sugli importi effettivamente incassati a seguito di attività di liquidazione, accertamento o riscossione e messo a ruolo, per i quali non sia stato intrapreso ricorso.**
2. **Il fondo di cui al comma 1 esula dal fondo salario accessorio ed è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 10% delle somme complessivamente introitate a titolo di imposta comunale sugli immobili.**
3. **Compete alla Giunta Comunale la concreta determinazione della percentuale da destinare al fondo, nonché la regolamentazione, previa contrattazione integrativa decentrata, delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo medesimo. In sede di contrattazione decentrata integrativa sarà definita la quota di FES destinata a produttività da corrispondere al predetto personale unitamente al compenso derivante dall'attività espletata per l'Ufficio Tributi.**

### **Art. 28**

#### Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e tenuto conto delle modifiche normative che potranno essere introdotte con disposizioni di natura finanziaria di valenza generale, si fa espresso rinvio alla normativa nel tempo vigente.

### **Art. 29**

#### Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento esplica i propri effetti dal 1 gennaio 2006, considerato che l'art.53, comma 16, della Legge n°388/2000, prevede che il termine di approvazione dei regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali, coincide con quello per la deliberazione dei bilanci di previsione, qualora questo venga prorogato da norme statali.
2. Sotto il profilo formale il presente regolamento entra in vigore a seguito della ripubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva.